

# BOZZA DEL 15 MAGGIO 2020

## CAPO MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE

### Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. Il presente capo detta disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche per garantire la liquidità utile ad affrontare la graduale ripresa nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità della dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, gli aiuti di cui al presente capo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste,

### Art. 2 (*Bonus alle imprese per la ripresa delle attività*)

1. La Regione concede un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte al registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative e consorziali, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamento di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dall'impresa richiedente, alle imprese attive al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo medio di fatturato e di corrispettivi nei due anni precedenti, 2018 e 2019, non superiore a euro 1.000.000, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, ove disponibili o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti in ciascun anno.
3. I contributi sono concessi, per le domande che si intendano presentare entro il 30 giugno 2020, a condizione che l'impresa richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportato al valore medio del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dei due anni precedenti. Per le domande che si intendano presentare entro il 30 settembre 2020, i contributi sono concessi a condizione che l'impresa richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento per i mesi da giugno ad agosto 2020, rapportato al valore medio del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dei due anni precedenti. Le imprese che abbiano presentato domanda entro il 30 giugno 2020 non possono ripresentare una nuova domanda alla scadenza successiva del 30 settembre 2020.

4. Per gli operatori economici che abbiano avviato l'attività nel 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell'anno 2019 o, se non corrispondenti, in tutto o in parte, con riferimento alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, moltiplicata per tre mesi. Per gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.
5. Il contributo è concesso in misura pari agli importi forfettizzati di cui al comma 6, sulla base di un fatturato complessivo di riferimento costituito dal valore medio del fatturato complessivo degli anni precedenti, 2018 e 2019; per gli operatori economici che abbiano avviato l'attività nel 2019, il fatturato complessivo di riferimento è quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019, rapportato ad anno; per gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel 2020, il contributo è concesso in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del fatturato complessivo.
6. I contributi sono concessi in misura pari a:
  - a) euro 3.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento non è superiore a euro 65.000;
  - b) euro 5.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 65.001 e euro 200.000;
  - c) euro 7.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 200.001 e euro 500.000;
  - d) euro 9.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 500.001 e euro 1.000.000;
  - e) euro 1.500, per gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel 2020 e attivi al 9 marzo 2020.
7. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui l'impresa abbia sopportato, in almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell'attività. La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l'impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno dei soci dell'impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l'impresa richiedente e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nel caso di consorzi, la maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso di contratti stipulati tra la società consortile e le singole imprese consorziate.
8. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonché a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo.

#### **STIMA ONERE: 30 ML**

Art. 3

*(Bonus alle partite IVA per la ripresa delle attività)*

1. La Regione concede un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in misura pari a euro 1.500, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza COVID-19, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA e non iscritti al registro imprese, residenti in Valle d'Aosta, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa e al mantenimento delle attività.
2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente, alle imprese attive al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito compensi, nel 2019, non inferiori complessivamente a euro 10.000 e non superiori complessivamente a euro 40.000, come risultanti dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria dei compensi fatturati.
3. I contributi sono concessi, per le domande che si intendano presentare entro il 30 giugno 2020, a condizione che il richiedente abbia registrato una riduzione del volume dei compensi almeno pari al 40 per cento, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportato al volume dei compensi degli stessi mesi dell'anno 2019. Per le domande che si intendano presentare entro il 31 ottobre 2020, i contributi sono concessi a condizione che il richiedente abbia registrato una riduzione del volume dei compensi almeno pari al 40 per cento per i mesi da luglio a settembre 2020, rapportato al volume dei compensi degli stessi mesi dell'anno 2019. I soggetti che abbiano presentato domanda entro il 30 giugno 2020 non possono ripresentare una nuova domanda alla scadenza successiva del 31 ottobre 2020.
4. Per i soggetti che abbiano avviato l'attività nel 2019, la riduzione dei compensi è calcolata con riferimento al volume dei compensi dei mesi corrispondenti dell'anno 2019 o, se non corrispondenti, in tutto o in parte, con riferimento alla media mensile dei compensi dell'anno 2019, moltiplicata per tre mesi; per tali operatori, il limite massimo di volume dei compensi per l'ottenimento del contributo è quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019.
5. Per gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del volume dei compensi e a prescindere dall'ammontare dello stesso conseguito dall'inizio dell'attività; per tali operatori economici, il contributo è concesso in misura pari a euro 500.
6. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonché a consentire l'effettuazione di controlli e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo.
7. L'indennizzo di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), limitatamente agli esercenti attività professionali, non costituiti in forma di impresa, è prorogato per i mesi di aprile e maggio 2020, alle stesse condizioni e negli stessi importi mensili.

## STIMA ONERE 2,5 ML

*(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati)*

1. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative:
  - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
  - b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico;
  - c) studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.
3. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2001 sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative:
  - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
  - b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico;
  - c) vendita e consegna al domicilio del consumatore;
  - d) studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli

importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 25.000, al netto degli oneri fiscali.”.

5. Il comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è abrogato.

## **STIMA FABBISOGNO 5 ML**

### **Art. 5**

*(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini)*

1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori autorizzati dai proprietari di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla l.r. 26 aprile 1993, n. 21, e alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività, per le seguenti iniziative:
  - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
  - b) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti e di professioni del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

## **STIMA FABBISOGNO 500 MILA euro**

### **Art. 6**

*(Contributi straordinari alle scuole di sci e alle società locali di guide alpine per fronteggiare l'emergenza COVID-19)*

1. Limitatamente al 2020, le scuole di sci di cui alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e le società locali di guide alpine di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), possono beneficiare di contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per l'acquisizione di dispositivi di

protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, per l'effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e per la realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento delle sedi di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per gli addetti e la clientela, nonché per la digitalizzazione e per la promozione e il miglioramento dell'immagine dei servizi offerti. Le spese devono essere riferite a iniziative avviate e concluse nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti e professioni del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali.

## **STIMA FABBISOGNO 500 MILA euro**

### **Art. 7**

*(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore dell'industria e dell'artigianato)*

1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive, e agli esercenti attività professionale, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative:
  - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;
  - b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attività, marketing e riorganizzazione aziendale;
  - c) acquisizione di strumenti tecnologici per l'adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione dell'attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l'adozione del lavoro agile;
  - d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di

spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 50.000, per imprese fino a nove addetti, e a euro 80.000 per le imprese oltre i nove addetti. Gli importi di cui al presente comma sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3. Al comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: "15.000" sono sostituite dalle seguenti: "10.000".

## **STIMA FABBISOGNO 5,5 ML**

### **Art. 8**

*(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo)*

1. In considerazione della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione concede, a domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, nella seguente misura:
  - a) euro 500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 4.000 e euro 10.000;
  - b) euro 1.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 e euro 40.000;
  - c) euro 1.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 40.000 e euro 80.000;
  - d) euro 2.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 80.000 e euro 120.000;
  - e) euro 2.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 120.000.
2. Per produzione standard, si intende il valore medio ponderato totale dell'azienda, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso di un'annata agraria, calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT. Ai fini della concessione del bonus/contributo, sono presi in considerazione i dati relativi all'annualità 2019 afferenti alle superfici dall'adesione alla misura 13 (Indennità compensativa per zone da vincoli naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootechnico regionale (SI.ZO); non è considerata la produzione standard derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio.
3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonché a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo.
4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4, lettera b), e 13, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e le eventuali anticipazioni dei medesimi sono concessi, fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
5. Limitamento al 2020, alle imprese, singole o collettive, esercenti attività agricola o agritouristica, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il

contrastò della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;
  - b) potenziamento degli impianti di stoccaggio e conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti;
  - c) vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;
  - d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovati da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, da esibire ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.500 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

## STIMA FABBISOGNO 3 ML

### Art. 9

*(Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)*

1. La Regione può emettere buoni acquisto/voucher, destinati alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) e alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo), operanti nel territorio regionale, per l'acquisto, tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 3, di materie prime provenienti da aziende agricole regionali o di prodotti agroalimentari di origine locale, afferenti ai regimi di qualità, aventi le seguenti basi giuridiche:
- a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  - b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
  - c) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
  - d) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91;
  - e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati

- dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);
  - g) decreto del Ministero delle politiche agricoli e forestali 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione);
  - h) decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1375 del 10 febbraio 2020 (Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238), per prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
2. Per ciascun’impresa richiedente, il voucher a disposizione, di valore compreso tra euro 300 e euro 7.000, deve essere utilizzato entro il 30 novembre 2020, per l’acquisto delle materie prime e dei prodotti agroalimentari elencati al comma 1, con una spesa minima pari a cinque volte il valore del buono/voucher.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove la realizzazione e l’attivazione di una piattaforma elettronica per la gestione automatizzata dei voucher, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione, presso le imprese di cui al comma 1, delle materie prime provenienti da aziende agricole regionali o dei prodotti agroalimentari del medesimo comma. Nelle more della realizzazione della piattaforma elettronica, l’assegnazione dei voucher può avvenire per il tramite delle associazioni di categoria.

## STIMA FABBISOGNO 2 ML

### Art. 10

*(Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato)*

1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei contributi di cui all’articolo 5, sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e sue successive modificazioni, e sono subordinati all’autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dall’articolo 108 del TFUE, del regime quadro nazionale in corso di notifica. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”.
2. Gli aiuti disciplinati dal presente capo non possono essere concessi alle imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
3. Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 2 non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 8, comma 1. Gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 5, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, ancorché operante in più settori di attività.
4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Art. 11  
(*Rinvio*)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, e modalità procedurali per la concessione degli aiuti di cui al presente capo, fermo restando che alla concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 provvede la struttura regionale temporanea istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con modalità esclusivamente telematica. Per tali ultimi contributi, la domanda può essere presentata, per conto del potenziale beneficiario, da uno dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

CAPO

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI LAVORATORI

Art. 12  
(*Proroga degli indennizzi di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2020*)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2020 è prorogato al mese di aprile 2020 ed è esteso, anche con riguardo al mese di marzo 2020, oltre che alle categorie già previste, ai lavoratori a tempo determinato.

**STIMA FABBISOGNO 1 ML**

Art. 13  
(*Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale*)

1. Al fine di sostenere i costi sopportati dalle famiglie e dai lavoratori, di riavvicinare l'utenza all'utilizzo dei mezzi pubblici e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, è garantita la gratuità del trasporto dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
  - a) le aziende concessionarie del trasporto pubblico su gomma consentono il libero accesso ai mezzi e i corrispettivi loro spettanti sono incrementati del 20 per cento;
  - b) i passeggeri dei treni del servizio di trasporto regionale valdostano hanno diritto, a domanda, al rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati, secondo le ulteriori modalità procedurali stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

**STIMA FABBISOGNO 2,4 ML**

**CAPO**  
**DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI COMUNI**

**Art. 14**

*(Rideterminazione per l'anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale)*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementato, per l'anno 2020, di euro 40.000.000, di cui euro 38.435.992,45, a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2020, e euro 1.564.007,55, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla l.r. 1/2020, che sono conseguentemente modificati negli importi indicati nell'allegato \_\_\_\_.
2. L'incremento delle risorse finanziarie di finanza locale di euro 38.435.992,45 è destinato:
  - a) per euro 16.235.992,45, a spese correnti, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della l.r. 1/2020;
  - b) per euro 22.200.000, a spese di investimento per la realizzazione di lavori pubblici ed è assegnato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in un importo pari a euro 300.000 per ciascun Comune, a condizione che le relative procedure di affidamento siano formalmente avviate entro il 31 agosto 2020, pena la restituzione dell'importo assegnato entro il 30 settembre 2020.
3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a), è disposta mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 2, lettera a).
4. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020, a condizione che l'ente locale abbia comunicato, entro il 15 settembre 2020, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'avvenuta avvio, entro il 31 agosto 2020, delle procedure di affidamento dei lavori.
5. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 40.000.000 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2020/2022, per euro 1.564.007,55 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 38.435.992,45 alla Missione 18 -Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
6. Per l'anno 2020, l'importo dovuto dai Comuni, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020, è versato alla Regione entro il 31 dicembre 2020.

7. Al finanziamento dell'incremento dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito di

**CAPO**  
**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE**

**Art. 15**

*(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)*

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da essa controllate, le associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, nonché i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti all'applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, in ragione della durata pluriennale della programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Resta fermo quanto previsto, in materia di centralizzazione e di qualificazione, dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e, per gli enti valdostani, dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), e 13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nonché l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
2. L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 può avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità, nel rispetto del principio di rotazione:
  - a) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;
  - b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da consultare prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;
  - c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore a 3 milioni di euro, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 ovvero del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo in ragione della natura, oggetto e caratteristiche dell'appalto con possibilità, in quest'ultimo caso, di demandare la valutazione dell'offerta al RUP. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli

elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di dieci, in caso di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo, e di cinque, in caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 3 milioni di euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo con possibilità di demandare la valutazione dell'offerta al RUP. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di cinque;
  - e) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;
  - f) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, con possibilità di demandare la valutazione dell'offerta al RUP. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di cinque, ove esistenti.
3. Per fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese, è consentito concedere un'ulteriore anticipazione del prezzo, fino al 20 per cento, sul valore del contratto di appalto, con le modalità previste dall'articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

#### Art. 16

*(Interventi urgenti in materia di edilizia sanitaria e scolastica)*

- 1. In ragione dell'urgenza di garantire l'incremento, in ambito ospedaliero, di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta alla domanda di assistenza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione di beni, servizi e lavori a ciò finalizzata può avvenire, per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cessazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 50/2016, con una durata di esecuzione del contratto non superiore a sei mesi.
- 2. In ragione dell'urgenza di garantire il riavvio dei servizi scolastici e l'adeguamento strutturale o l'ampliamento dei plessi scolastici, nel rispetto delle esigenze di sicurezza imposte dalla normativa statale e regionale di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione di beni, servizi e lavori a ciò finalizzata può avvenire, per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cessazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 50/2016, con una durata di esecuzione del contratto non superiore a sei mesi.

Art. 17  
(*Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi*)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.
2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere interne e gli allestimenti esterni, sono eseguiti alle seguenti condizioni:
  - a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente;
  - b) non sono assoggettati alla verifica dei parametri e degli indici stabiliti dai PRG e dai regolamenti edilizi;
  - c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG;
  - d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4 e 6, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio).
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:
  - a) adeguamento degli accessi:
    - 1) trasformazione di una finestra in porta: intervento libero;
    - 2) ampliamento di porta esistente: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;
    - 3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: intervento subordinato alla presentazione di una SCIA edilizia al Comune o al SUEL, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;
  - b) diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali, altre opere interne:
    - 1) nel caso in cui l'intervento non riguardi aspetti strutturali: intervento libero;
    - 2) nel caso in cui l'intervento riguardi aspetti strutturali: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria

del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali.

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

- a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:
  - 1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;
  - 2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del regolam. reg. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero;
- b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili:
  - 1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolam.reg. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento subordinato alla presentazione di SCIA edilizia per manufatti temporanei al SUEL, corredata della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale;
  - 2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del regolam.reg. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento subordinato alla presentazione di SCIA edilizia per manufatti temporanei al SUEL, corredata della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale;
- c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell'immediata prossimità dell'esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con

l'indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diretto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;

- d) per i rifugi, le case per ferie e gli ostelli per la gioventù, attendamento nell'area esterna di pertinenza: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diretto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;
  - e) per i rifugi, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i complessi ricettivi all'aperto, installazione di servizi igienici mobili: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diretto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 non determina, per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, la variazione del livello di classificazione e della capacità ricettiva.
6. Gli interventi finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 per le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:
- a) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura, compresi, limitatamente alle attività produttive di tipo artigianale e industriale, i servizi igienici mobili: intervento libero;
  - b) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili: intervento subordinato alla presentazione di SCIA edilizia per manufatti temporanei al Comune o al SUEL, corredata della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale;
  - c) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio mediante utilizzo temporaneo dei locali contigui o nell'immediata prossimità dell'attività senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diretto reale di godimento, e del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche per le opere pubbliche; nel caso in cui gli interventi non siano liberi e il realizzatore dell'intervento non sia il Comune territorialmente

interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata alla comunicazione al Comune territorialmente interessato, corredata della planimetria riportante le modifiche interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diretto reale di godimento e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

8. Nei poli scolastici esistenti, è ammessa l'installazione di prefabbricati provvisori ad uso scolastico, quali aule, spazi comuni e servizi igienici, nelle aree pertinenziali o di proprietà pubblica, previa comunicazione al Comune, corredata della planimetria riportante la collocazione dei nuovi allestimenti.
9. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, qualora il proprietario del suolo sia il Comune, il nulla osta ivi indicato è rilasciato anche in deroga alla regolamentazione comunale vigente in materia di occupazione del suolo pubblico. Sono fatte salve, in ogni caso, le discipline in materia di sicurezza e di garanzia della circolazione dei mezzi, nei casi in cui, in particolare, siano occupate strade e piazze.
10. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo, in assenza della prescritta comunicazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.
11. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo in assenza della prescritta SCIA edilizia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 della l.r. 11/1998.
12. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi), introitando i relativi proventi.
13. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6; lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL della richiesta di autorizzazione all'allestimento di déhors entro la medesima data del 30 aprile 2022.
14. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 dell'utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c), qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro la medesima data del 30 aprile 2022, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della l.r. 11/1998.

Art. 18  
(*Proroga di termini*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni, indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998.

2. Per tutte le segnalazioni certificate di inizio attività presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, lettera a), della l.r. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 63ter, comma 1, della l.r. 11/1998 è di centoventi giorni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, i PUD di iniziativa privata e pubblica, di cui agli articoli 49 e 50 della l.r. 11/1998, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono automaticamente prorogati di un anno.

Art. 19  
(*Contributi per i permessi di costruire*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1998, per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, in non più di sei rate semestrali.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della l.r. 11/1998, i proventi dei contributi per i permessi di costruire e di quelli derivanti dall'irrogazione delle sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2020, per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

Art. 20  
(*Ulteriori semplificazioni*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998.
2. Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli atti assensi, comunque denominati, rilasciati ai sensi delle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza.
3. Sono, inoltre, prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica e privata,

presenti nel territorio regionale, previo adeguamento delle relative garanzie finanziarie da parte del gestore.

4. Sino al 31 dicembre 2020, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 4bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi).